



XIX Legislatura
Senato della Repubblica

Commissione 7^a

Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,
spettacolo e sport

**Disegno di Legge recante “Disposizioni in materia di Valorizzazione e
promozione della ricerca” - A.S. 1240**

12 novembre 2024 - H. 13.30

L'analisi approfondita del DdL A.S. 1240 "Valorizzazione e promozione della ricerca", si inserisce in un contesto che dopo diverso tempo ha visto il raggiungimento, lo scorso 9 ottobre, di un testo condiviso tra le OO.SS. e l'ARAN, in merito alle figure introdotte dalla Legge 29 giugno 2022, n.79 (Tecnologo a T. Ind., Contratto di ricerca, CEL) e a valle di una proficua interlocuzione con i vertici tecnici e di direzione politica del MUR. Pertanto, alcune delle necessità di intervenire sulla materia del pre-ruolo sono state superate a causa della fine dell'impasse che si era verificato in sede ARAN per oltre due anni.

Il compromesso che in quella sede si è raggiunto tra le OO.SS. e la controparte governativa fa esprimere ad ANIEF un giudizio parzialmente positivo in merito al testo definitivo inserito nel CCNL 19-21. Tuttavia, anche se il lavoro di questi due anni è stato certamente migliorativo sia dal punto di vista della normazione del profilo giuridico che della definizione del trattamento economico delle nuove figure introdotte nell'ordinamento universitario dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, che pertanto sono sin da subito pienamente operative, questo non ci esime dal dover evidenziare ai senatori di codesta commissione alcuni principali aspetti critici:

1. Come ANIEF non siamo pregiudizialmente contrari all'introduzione della nuova figura del "contratto post-doc" anche perché simile figura contrattuale esiste nei principali paesi europei, e può essere uno strumento essenziale e decisivo per la realizzazione dei progetti PNRR nel prossimo biennio 2024-2026.

Tuttavia, è nostro dovere rilevare che l'introduzione di ulteriori figure precarie come quelle contenute nel DdL in discussione potrebbe esporre il nostro Paese ad un concreto rischio di una possibile apertura di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea soprattutto in questo particolare contesto in cui la Corte Europea di Giustizia ha fortemente stigmatizzato il nostro Paese per il ricorso eccessivo a figure precarie, utilizzate anche dalla Pubblica Amministrazione. Ciò assieme ad altre procedure ha costretto il Governo a dover emanare il recentissimo D.L. n.131/2024 ("Attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano").

2. Nel testo del DdL in esame "contratto di ricerca" e "contratto post-doc" presentano caratteristiche molto sovrapponibili tra loro, differenziandosi solo per alcuni aspetti, come la durata e il differente titolo di accesso: il contratto post-doc è di durata "*da almeno 1 anno e rinnovabile al massimo per 3 anni*"; in merito al titolo di accesso, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel contratto di ricerca può essere già acquisito, ma non è obbligatorio all'atto dell'emanazione del bando di concorso; deve invece essere conseguito entro i 6 mesi successivi all'emanazione del bando di concorso da parte del vincitore.

3. Vi sono delle difficoltà derivanti dalla poca chiarezza della normativa introdotta nell'individuare una precisa base di calcolo che identifichi in modo chiaro e univoco i limiti di spesa che sono obbligati a rispettare le istituzioni della ricerca.

In questa sede, a tal proposito, è molto importante sottolineare che i limiti di spesa imposti dalla normativa non si applicano ai Contratti di ricerca finanziati con risorse PNRR (Cfr. Art. 26, comma 6, della Legge 21 aprile 2023, n.41).

4. Nel contesto attuale in cui è definitivamente esclusa la possibilità di un'ulteriore proroga degli Assegni di ricerca oltre il 31.12.2024 e l'impossibilità di bandire ulteriori posizioni di RTD-A dopo il 30.06.2025, è assolutamente necessario e indispensabile consentire agli Atenei e agli EPR di far partire quanto prima i contratti di ricerca e le altre figure contrattuali per la realizzazione e il completamento dei progetti e delle attività di ricerca previste dal PNRR, con cui è possibile finanziare solo "contratti a tempo determinato".

5. L'ANIEF proporrà, durante le audizioni in Commissione Bilancio per la discussione del DdL relativo alla LdB 2025, uno stanziamento di 75 milioni di Euro da trasferire agli Atenei affinché possano finanziare la prima coorte di contratti di ricerca.

Abbiamo già evidenziato, inoltre, in varie occasioni precedenti di confronto pubblico con tutti gli attori istituzionali, che sono tuttora nelle disponibilità del MUR circa 390 milioni di Euro di fondi PNRR, non ancora utilizzati, destinati a finanziare progetti di ricerca proposti da Giovani ricercatori (Cfr. Rimodulazione PNRR-Delib. Consiglio UE 8.12.2023).

6. In merito alla retribuzione del Contratto di ricerca, ANIEF ha sottolineato in ogni sede, con forza, che il trattamento economico minimo del CdR dev'essere quello previsto dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, ovvero quello del ricercatore confermato a tempo definito. Pertanto, una delle nostre proposte emendative fondamentali chiarisce definitivamente la natura SUBORDINATA del Contratto di ricerca (CdR), marcando la differenza con il Contratto post-doc, che è una parziale rivisitazione dell'Assegno di ricerca (AdR) dal punto di vista dell'importo, stabilito con decreto del ministro e non in sede di contrattazione collettiva, spesso stigmatizzato per il tipo di natura PARASUBORDINATA dell'attività svolta, e pertanto del tutto mancante delle necessarie e conseguenti tutele connesse al lavoro subordinato.

7. L'introduzione del contratto post-doc e delle borse di assistenti all'attività di ricerca oltre alla presenza del Contratto di ricerca (CdR), costituisce *ipso facto* un allungamento del periodo pre-ruolo, che può protrarsi ben oltre 10 anni, rendendo conseguentemente meno attrattivo il mondo della ricerca degli Atenei ed EPR. Tale fenomeno si è notevolmente acuito negli ultimi anni, e per questa ragione ANIEF propone un emendamento che limiti temporalmente il periodo pre-ruolo.

Tabella riepilogativa delle nuove figure previste dal DdL A.S. 1240 "Valorizzazione e promozione della ricerca"

Denominazione	Requisiti di accesso	Enti erogatori	Durata		Compiti	Incompatibilità	Trattamento economico	Procedura di reclutamento
			Min	max				
Contratti di ricerca (VIGENTI)	Dottorato di ricerca (con possibilità di deroga EPR per aspiranti tecnologi)	Università, istituzioni AFAM, istituti universitari a ordinamento speciale, EPR	2 anni (rinnovabili)	3 anni (+2 in caso di rinnovo)	esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca	frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca	Definito in sede di <u>contrattazione collettiva</u> , in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (13 mensilità e TFR)	Bando, selezione per titoli e colloquio, verifica delle competenze linguistiche
Contratti postdoc	Dottorato di ricerca (con possibilità di deroga EPR per aspiranti tecnologi)	Università, istituzioni AFAM, istituti universitari a ordinamento speciale, EPR	1 anno	3 anni	attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività di didattica e terza missione	Incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università, istituzioni o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio non finalizzata alla mobilità internazionale.	Importo minimo stabilito dal Ministro, non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (13 mensilità e TFR)	Bando, selezione per titoli e colloquio orale, che può essere svolto <u>anche in lingua diversa dall'italiano</u>
Borse di assistenza all'attività di ricerca	<i>senior</i> Dottorato di ricerca	Università, istituzioni AFAM, Scuole superiori a ordinamento speciale, EPR	1 anno	3 anni	attività di ricerca	Partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero. Per le attività esterne retribuite, limite pari all'importo dell'assegno	importo minimo stabilito, <u>per ciascuna delle due tipologie</u> con decreto del Ministro (12 mensilità)	Per entrambe le tipologie: - in caso di finanziamenti derivanti da bandi competitivi, possibilità di conferimento diretto su proposta del PI del progetto di ricerca - Altrimenti, bando e valutazione comparativa dei candidati
	<i>junior</i> Laurea magistrale o a ciclo unico				introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor	Partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale. Borse di dottorato (ma possibilità di seguire il dottorato senza borsa durante l'assegno) Per le attività esterne retribuite, limite pari all'importo dell'assegno		
Collaborazione da parte di studenti	Studenti durante il corso di laurea o di laurea magistrale	Università, istituzioni AFAM, Scuole superiori a ordinamento speciale	Max 200h/anno		L'«assistenza all'attività di ricerca» si aggiunge alla collaborazione ai servizi universitari	---	Max 3.500€ annui	Selezione valorizzando il merito negli studi
Professore aggiunto (Adjunct professor)	Elevata qualificazione, internazionalizzazione, contatto con il mondo delle professioni	Università e istituti universitari a ordinamento speciale	3 mesi	3 anni	specifiche attività di didattica, ricerca e terza missione	---	---	manifestazione di interesse e conferimento diretto

Si segnala infine l'urgenza di una modifica all'Art. 24 ter della Legge 30 dicembre 2010, n.240 per il reinquadramento di una selezionata parte di tecnici (ex D ed EP) delle Università in possesso di determinati titoli professionali (laurea, dottorato di ricerca/ requisiti scientifici adeguati) e curriculum qualificanti, nella categoria dei tecnologi. Questa modifica andrebbe a sanare, in maniera strutturale e definitiva, una serie di anomalie presenti all'interno degli atenei italiani che si sono create sin dalla abolizione, nel 2000, dalla figura del "tecnico laureato" universitario.

A partire dal momento della abolizione di questo profilo professionale, infatti, i tecnici universitari più qualificati hanno dovuto subire continui svilimenti della propria professionalità e mortificazioni del proprio ruolo nelle istituzioni di appartenenza; le loro carriere sono state, di fatto, accomunate a quelle delle altre figure tecniche con mansioni più spiccatamente operative e quelle dei colleghi amministrativi e bibliotecari. Per di più le categorie per le quali oggi è richiesto, quale requisito d'ingresso, la laurea magistrale (categorie "D" ed "EP"), sono state, nelle Università, popolate, negli anni, grazie a una serie di deroghe e di interventi contrattuali di varia natura, da unità di personale prive dei titoli culturali richiesti per l'accesso dall'esterno. Sono molto frequenti, quindi, i casi in cui un Dottore di Ricerca si ritrova ad essere gerarchicamente subordinato a colleghi in possesso di diplomi di scuola media superiore, o, addirittura, sebbene più raramente, di scuola media inferiore. Tutto questo si ripercuote inevitabilmente su numerosi aspetti del lavoro, che vanno dalla impossibilità di organizzare, da parte delle Amministrazioni, percorsi formativi che siano di interesse per tutti gli appartenenti alla stessa categoria (con conseguente appiattimento verso il basso della qualità degli stessi), alla oggettiva difficoltà di predisporre modelli di valutazione della performance del personale che segua pedissequamente la scala gerarchica del personale stesso, fino alle note criticità in fase di valutazione dei titoli nelle procedure di progressione orizzontale e verticale delle carriere.

Si sottolinea il costo nullo di questa operazione, dal momento che il personale in questione avendo ormai una certa anzianità di servizio ha già un costo equiparabile, se non superiore, a quello previsto per il Tecnologo universitario. Nel caso di reinquadramento di personale EP "anziano" sarebbe addirittura necessario integrare lo stipendio tabellare con un assegno ad personam affinché non si verifichi una riduzione di stipendio.



DDL

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca *presentato dal Ministro dell'università e della ricerca*

AS 1240

1. *Modifiche all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240*
2. *Durata totale del periodo di precariato*
3. *Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo ai fini del possibile successivo inserimento nel ruolo di ricercatori in tenure-track (RTT)*
4. *Riconoscimento e valorizzazione del percorso di Assegnista di ricerca (AdR) e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A), ai fini del possibile successivo inserimento nel ruolo di ricercatori in tenure-track (RTT)*
5. *Enti di ricerca*
6. *Tecnologi a tempo indeterminato*
7. *Deroga temporanea al requisito del dottorato per il personale AFAM*
8. *Flessibilità utilizzo risorse interne AFAM*
9. *Proroga termini accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca*
10. *Previsione di risorse aggiuntive per l'incremento dell'organico dei ricercatori AFAM.*
11. *Pianisti accompagnatori, di accompagnatore al clavicembalo e tecnici di Laboratorio*
12. *Modifica proposta al testo normativo Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM*
13. *Estensione periodo di monitoraggio*

Art. 1.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n.240)

1. Modifiche all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le parole “contratti di lavoro a tempo determinato”, sono sostituite con le seguenti parole: “contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”.

Motivazione: Con la riforma della Legge 79/2022 il legislatore ha inteso sostituire l'assegno di ricerca, spesso stigmatizzato per la natura parasubordinata dell'attività svolta, pur in assenza delle necessarie e conseguenti tutele connesse al lavoro subordinato, con l'istituto del contratto di ricerca, ossia un contratto a tempo determinato, corredato di tutte le tutele stipendiali e dei diritti propri del rapporto di lavoro di natura subordinata, il cui trattamento economico è stato definito il 9 ottobre 2024 in sede di contrattazione collettiva nazionale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 22 della L.240/10.

A ulteriore conferma della necessità di specificare la natura subordinata del nuovo istituto del contratto di ricerca, oggi pienamente operativo, si può fare riferimento alla relazione tecnica del DdL AS 1240 (pag. 5), alla Legge 79/2022 e al testo del nuovo articolo 22 della L. 240/2010, che ancora il livello minimo di retribuzione del contratto di ricerca, alla figura del ricercatore a tempo definito (ex Rtd-A), che come ben noto è un contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata.

In fase di confronto con i tecnici del MUR e con la stessa Ministra, l'emendamento proposto qualifica la figura del contratto di ricerca come L'APICE dei diversi tipi di contratti delle figure pre-ruolo che sono contratti A TUTELE CRESCENTI (Cfr: Audizione Ministra Sen. Bernini del 25-06-2024 nel corso della discussione del D.L. 31 maggio 2024, n.71): “Diversificando le figure contrattuali sulla base del diverso livello di formazione e dei distinti compiti che si intende attribuire loro da parte degli atenei” (Audizione Ministra Sen. Bernini del 25-06-2024, discussione del D.L. 31 maggio 2024, n.71).

Una volta definito in maniera chiara il punto di arrivo delle figure pre-ruolo, chiarendo la natura subordinata del contratto di ricerca, possiamo proporre alcuni correttivi alle altre figure pre-ruolo previste dal DdL AS 1240 nell'ottica di impedire che il percorso pre-ruolo abbia una durata perfino superiore ai 10 anni complessivi. Infatti, in tal modo concordiamo con la ratio del DdL AS 1240 che intende “garantire un percorso di pre-ruolo certo e delimitato nel tempo, rendendo la carriera accademica e della ricerca maggiormente attrattiva per i soggetti più capaci e contribuendo ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli standard dei paesi europei” (Relazione Tecnica al DdL AS 1240, p. 6).

Vale la pena su quest'ultimo punto richiamare il rapporto ANVUR sul sistema universitario, pubblicato nel 2024, basato sui dati al 31.12.2022, che ci dà contezza di come l'età media di un professore associato (PA) sia di 52 anni circa e l'età media di un professore ordinario (PO) sia di 59 anni circa.

2. Durata totale del periodo di precariato

Alla fine del comma 1 si inserisce:

Art. 22-quinquies. (Durata totale del periodo pre-ruolo) - La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240 non può in ogni caso essere superiore a sei anni."

Motivazione: Consultando la banca dati più recente (fonte: Anagrafe Cineca MUR e USTAT MUR dati dell'8-11-24) possiamo constatare che l'attuale composizione dell'organico universitario statale, nel suo complesso, è costituito da (Cfr dati in Tab. 1):

Tab. 1 - Composizione organico accademico statale 2023-24

Docenti Ordinari (PO): 16070 / 12,77%

Docenti Associati (PA): 25621 / 20,36%

Ricercatori T.I. (RTI): 4087 / 3,17%

Ricercatori T.D.-B (RTD-B): 5581 / 4,44%

Ricercatori T.D.-A (RTD-A): 7733 / 6,15%

Assegnisti di ricerca (ADR): 21593 / 17,16%

Dottorandi di ricerca (PHD): 45128 / 35,87%

Totale organico atenei statali anno accademico 23-24: 125.813

Il totale dei precari è di 74.454 (Rtd-A, AdR, PhD) unità, cioè il 59,17%. Se si escludono dal computo dell'organico i dottorandi, figura ibrida ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 l'organico complessivo è 80.685 unità, e la percentuale di precari (Rtd-A+AdR) è del 36,35%.

Sulla base di questi preoccupanti dati, si può ragionevolmente dedurre che l'introduzione delle modifiche proposte dal presente disegno di legge condurrebbe ad un incremento considerevole di posizioni precarie, che già oggi costituiscono una parte rilevante (più del 35%) dell'intero organico universitario statale e che non potranno mai in nessun caso e neppure in minima parte essere riassorbiti nei ruoli strutturati degli atenei.

Se infine si ipotizza ottimisticamente che il dottorato viene conseguito in una fascia d'età di 28-30 anni, in media, potremmo avere giovani che, inquadrati in posizioni precarie fino ad oltre la soglia dei 40 anni, difficilmente riuscirebbero ad accedere ai ruoli universitari, con

conseguenze disastrose sul piano professionale, personale e sociale (Retribuzione PhD: 1195 €/Mese; Retribuzione AdR: 1425 €/Mese; Retribuzione RTD-A a tempo definito ca 1600 €/Mese).

In sintesi, questo emendamento tenta di armonizzare l'indispensabile flessibilità di reclutare le figure necessarie agli atenei per portare avanti le loro attività di ricerca, didattica e terza missione, proprio in considerazione della diversa natura e della variabile durata delle differenti fonti di finanziamento, con la necessità altrettanto imperativa e dichiarata nella relazione tecnica di accompagnamento al DdL AS 1240, di limitare entro orizzonti temporali ragionevoli il periodo di pre-ruolo (6 anni, esattamente come previsto per il percorso del ricercatore in tenure track - RTT), al fine di evitare il proliferare incontrollato e ingestibile di figure precarie, che renderebbe di fatto impossibile, o estremamente difficoltoso, il naturale prosieguo della carriera accademica.

3. Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo ai fini del possibile successivo inserimento nel ruolo di ricercatori in tenure-track (RTT)

Alla fine del comma 1 si inserisce:

Art. 22-quinquies- "Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo" - A fronte di un periodo complessivo almeno biennale di titolarità per una qualsiasi delle forme contrattuali previste dagli articoli 22, 22-bis e 22-ter, comma 1, lettera b), ai soggetti che stipulano contratti ai sensi dell' art. 24, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, è riconosciuto un periodo di servizio pari alla metà del periodo complessivamente svolto, anche in modo non continuativo, come titolari di contratti di cui agli artt. 22, 22-bis, e di borse ai sensi dell'art. 22-ter, comma 1, lettera b). Il riconoscimento massimo è in ogni caso pari a 2 anni.

Motivazione: La ratio di base di questo emendamento è la volontà di armonizzare la norma di riconoscimento nella possibile successiva posizione di RTT che è attualmente prevista per gli assegnisti di ricerca e per gli RTD-A, estendendola anche alle tre nuove figure introdotte dei contratti di ricerca, dei contratti post-doc e borse per assistenti alla ricerca senior.

Si tratta di una previsione normativa che consente di riconoscere e valorizzare il percorso di precariato, nel caso di successiva immissione nel primo ruolo "strutturato" dell'università (RTT), consentendo di accelerare l'avanzamento di carriera a professore associato (PA) qualora venga acquisita nel frattempo l'ASN.

4. Riconoscimento e valorizzazione del percorso di Assegnista di ricerca (AdR) e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A), ai fini del possibile successivo inserimento nel ruolo di ricercatori in tenure-track (RTT)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

All'articolo 14, comma 6 - duodevicies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sia al primo, sia al terzo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2026" sono soppresse.

Motivazione: La ratio di base di questo emendamento è volta a rendere strutturale il riconoscimento di cui all'articolo 14, comma 6-*duodevicies* del DL 36/2022, per le figure di Assegnista di Ricerca (ADR) e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A), rimuovendo la limitazione temporale fissata ad oggi al 31/12/2026.

5. Enti di ricerca

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni

All'alinea Art. 22-bis (*Contratti post-doc*) 1. le parole "e gli enti pubblici di ricerca" sono eliminate.

Al punto 3 dell'alinea Art. 22-bis l'ultimo periodo da "Gli enti pubblici di ricerca" a "delle relative graduatorie." è eliminato.

Al punto 5 dell'alinea Art. 22-bis le parole "e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218" sono eliminate.

All'alinea Art. 22-ter (*Borse di assistenti all'attività di ricerca*) le parole "e gli enti pubblici di ricerca" sono eliminate.

Al punto 3 dell'alinea Art. 22-ter le parole "e gli enti" sono eliminate.

Il punto 4 dell'alinea Art. 22-ter è eliminato.

Al punto 6 dell'alinea Art. 22-ter le parole "e gli enti" sono eliminate.

Motivazioni: Per gli EPR le ipotesi di introduzione di contratti post doc e delle borse di assistenti all'attività di ricerca costituiscono nuove forme di lavoro non tutelato e aprono di fatto ad una nuova crescita del precariato negli Enti. Gli Enti Pubblici di ricerca possono già stipulare contratti a Tempo Determinato o Contratti di Ricerca con gli stessi requisiti previsti per i contratti Post-doc, nonché attivare borse di studio.

Per questi motivi si chiede di espungere gli EPR dai destinatari della norma proposta.

6. Tecnologi a tempo indeterminato

Si aggiunge l'articolo 1 bis

L'articolo 24-ter. (*Tecnologi a tempo indeterminato*) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è così riscritto:

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di

trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo.

4. In via di prima applicazione, è data, su richiesta, la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e che abbia svolto, per almeno tre anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di essere inquadrato nell'istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato previa valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 5.

5. Le valutazioni di idoneità sono effettuate, presso i Dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui titoli e sulle attività svolte dal candidato di cui all'allegato A

Allegato A: Titoli ed attività valutabili

- pubblicazioni scientifiche e/o report tecnico-scientifici comprovanti attività scientifica maturata per almeno un triennio;
- dottorato di ricerca
- master universitario di II livello, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o master (II) in materie coerenti con lo specifico profilo professionale da ricoprire;
- partecipazione ad attività di gruppi di ricerca e a progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- incarichi di responsabile/referente tecnico/scientifico di attività di trasferimento tecnologico (convenzioni tecnico/scientifiche, accordi quadro, ecc.);
- incarichi di responsabilità di strutture tecniche (laboratori e strumentazioni) e di servizi;

- coordinamento e/o partecipazione alle attività tecniche/scientifiche di centri di ricerca dipartimentali / consorzi universitari;
- organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- incarichi di docenza nell'ambito di progetti nazionali/ esteri per attività di formazione continua (lifelong learning), master e formazione superiore;
- partecipazione ad attività di orientamento e interazione con scuole superiori;
- conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica
- affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore
- associazione ad Enti Pubblici di Ricerca;
- risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
- specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di studio o ricerca.

Motivazione: la proposta di modifica intende valorizzare la figura del tecnologo universitario.

7. Deroga temporanea al requisito del dottorato per il personale AFAM

All'articolo 1 si aggiunge il comma 3:

3. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, si aggiunge l'articolo 24-quater:

Articolo 24-quater 'Limitatamente alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è prevista una deroga temporanea di 10 anni al requisito del possesso del titolo di dottorato di ricerca per l'accesso alle figure di ricercatore e alle posizioni di cui agli articoli 22-bis (contratti post-doc), 22-ter (borse di assistente alla ricerca) e 22-quater (contratti di professore aggiunto), consentendo l'accesso ai candidati con comprovata esperienza professionale e accademica nelle discipline artistiche e musicali, analogamente a quanto già previsto per l'accesso ai ruoli di docenza di prima fascia nel sistema AFAM."

Motivazione: Considerato che la figura del ricercatore è stata istituita solo nell'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli istituti AFAM, e che i dottorati di ricerca in ambito AFAM sono stati autorizzati solo a partire dall'anno corrente, appare necessario prevedere una deroga decennale al requisito del dottorato per consentire il reclutamento flessibile di personale qualificato, valorizzando l'esperienza professionale e accademica già maturata dai candidati. Questa misura garantisce una fase transitoria essenziale per l'adeguamento del sistema AFAM alle nuove esigenze di ricerca e didattica

8. Flessibilità utilizzo risorse interne AFAM

All'articolo 1 si aggiunge il comma 3:

3. Al comma 6-novies dell'articolo 14 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al primo periodo le parole "esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione" è abrogato.

Motivazione: L'abrogazione del periodo "esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione" consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse interne per il finanziamento delle posizioni di ricerca e docenza, particolarmente nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'attuale vincolo, che prevede esclusivamente il ricorso a fondi esterni per la copertura integrale dei costi, limita le possibilità di reclutamento, rendendo difficile l'accesso a figure altamente qualificate che potrebbero contribuire in modo significativo allo sviluppo della ricerca e della didattica. L'eliminazione di questa restrizione permetterà di valorizzare le risorse interne disponibili, incentivando l'ampliamento dell'organico e garantendo una continuità nelle attività formative e di ricerca, anche in assenza di finanziamenti esterni.

9. Proroga termini accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca

All'articolo 1 si aggiunge il comma 3:

3. Al comma 6-novies dell'articolo 14 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al secondo periodo le parole "*Per i cinque anni successivi*" sono sostituite con "*Per i dieci anni successivi*"

Motivazione: L'estensione del periodo da cinque a dieci anni consente una maggiore stabilità e continuità nell'implementazione delle misure previste dall'Art. 14, comma 6-novies del Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022. Tale modifica è particolarmente rilevante per le istituzioni AFAM, poiché solo da quest'anno sono stati istituiti i dottorati di ricerca in questo ambito, segnando un passaggio fondamentale verso l'allineamento del settore con gli standard universitari. Un periodo di dieci anni permette alle istituzioni di alta formazione di pianificare in modo più sostenibile l'impiego di risorse e l'organizzazione delle attività di ricerca e didattica, offrendo un lasso di tempo adeguato per il pieno sviluppo delle iniziative intraprese. Inoltre, questa estensione garantisce la flessibilità necessaria per affrontare le sfide iniziali legate all'istituzione dei dottorati e per consolidare i benefici delle nuove misure, garantendo un impatto positivo e duraturo sul sistema di formazione e ricerca.

10. Previsione di risorse aggiuntive per l'incremento dell'organico dei ricercatori AFAM.

All'articolo 1 si aggiunge il comma 3:

3. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 si aggiunge l'articolo 24-quater

Articolo 24-quater Al fine di garantire l'effettivo incremento dell'organico della figura del ricercatore nelle istituzioni AFAM, vengono stanziati risorse finanziarie aggiuntive, destinate a coprire i costi relativi alle nuove assunzioni nei ruoli di ricercatore e nelle posizioni previste dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, nonché a supportare la crescita delle attività di ricerca e didattica nelle suddette istituzioni, in linea con gli obiettivi strategici di valorizzazione e promozione della ricerca artistica e musicale.

Motivazione: La creazione della figura di ricercatore nelle istituzioni AFAM rappresenta un elemento di innovazione rilevante, ma necessita di un adeguato supporto finanziario per consentire l'effettivo inserimento di nuovo personale qualificato. L'assenza di finanziamenti specifici potrebbe ostacolare l'obiettivo di rafforzare il comparto della ricerca nelle istituzioni AFAM. L'emendamento intende garantire il necessario sostegno economico per coprire le nuove assunzioni, preservando la sostenibilità delle istituzioni e promuovendo l'eccellenza artistica e musicale italiana.

11. Pianisti accompagnatori, di accompagnatore al clavicembalo e tecnici di Laboratorio

Al comma 892, secondo periodo dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "*in un'apposita sezione*" sono aggiunte le seguenti "*dell'area docenti*"
- le parole "*di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto*" sono sostituite con "*di tali figure professionali in misura pari all'attuale profilo Docente di seconda fascia del comparto*"

Motivazione: La specifica introdotta è necessaria per definire con maggiore precisione il ruolo e l'inquadramento dei pianisti accompagnatori, degli accompagnatori al clavicembalo e dei tecnici di laboratorio nell'ambito del prossimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Queste figure svolgono funzioni di elevato profilo tecnico e pratico, offrendo un supporto essenziale alla didattica grazie alle loro competenze specialistiche, che richiedono un inquadramento adeguato per rifletterne la professionalità.

L'emendamento, proponendo l'inquadramento di queste figure nel profilo di Docente di seconda fascia, comporta un risparmio rispetto al precedente profilo EP1 del comparto, con una riduzione di costi di circa il 10%. Questo risparmio permette di allocare le risorse in modo più efficiente, aumentando il numero di assunzioni e/o stabilizzazioni possibili, migliorando così la capacità delle istituzioni di rispondere alla domanda formativa con personale adeguato e qualificato.

12. Modifica proposta al testo normativo Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM

All'articolo 3 il comma 2 è sostituito con il seguente:

“L'Osservatorio è composto da un numero non superiore a tredici soggetti individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra rappresentanti delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché tra esperti di elevata qualificazione, di comprovata esperienza nella materia e rappresentanti sindacali.”

Motivazione: Questo emendamento innalza il numero massimo di componenti dell'Osservatorio da sette a tredici e include, tra i profili degli esperti selezionabili, anche rappresentanti sindacali. Tali modifiche garantiscono una maggiore rappresentatività delle

diverse istanze del sistema universitario, della ricerca pubblica e dell'alta formazione artistica e musicale.

La presenza di profili sindacali nell'Osservatorio assicura una rappresentanza più ampia delle diverse istanze del personale e degli operatori delle istituzioni universitarie, di ricerca e AFAM, contribuendo a una valutazione più inclusiva e bilanciata delle dinamiche di accesso alla ricerca e delle esigenze del sistema formativo e accademico nel suo complesso.

13. Estensione periodo di monitoraggio

Al comma 3 dell'articolo le parole “*nei primi tre anni*” sono sostituite con “*nei primi sei anni*”:

Motivazione: L'estensione del periodo di monitoraggio da tre a sei anni consente un'osservazione più completa e accurata delle dinamiche di attuazione della disciplina relativa all'accesso alla ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca e nelle istituzioni AFAM. Un arco temporale più lungo permette di valutare con maggiore precisione gli effetti delle nuove disposizioni, assicurando che eventuali criticità emergenti possano essere individuate e affrontate adeguatamente. Inoltre, questo periodo prolungato consente di raccogliere dati significativi sull'impatto delle riforme in un contesto in continua evoluzione, fornendo così una base solida per eventuali miglioramenti futuri.